

CIRCOLARE N. 46/2025 DEL 9 GIUGNO 2025*OGGETTO***CONCORDATO PREVENTIVO
PER IL BIENNIO 2025-2026***RIFERIMENTI NORMATIVI*

LEGGE 9.8.2023 N.11; D.LGS.12.02.2024 N.13; DM 14.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze; DM 15.7.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze; DLgs. 5.8.2024 n. 108; Provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 n. 403886; Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176087; Provvedimento Agenzia Entrate 24.4.2025 n. 195422; DM 28.4.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze; provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 28/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI
CIRCOLARE 45/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE -RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE -
CIRCOLARE 57/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E MODIFICATIVI-

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest'anno può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

L'Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 D.lgs. 13/2024). In particolare, il nuovo istituto è riservato a tutti i soggetti che applicano gli ISA ossia soggetti con ricavi o compensi pari o inferiore a € 5.164.569,00.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione della proposta.

Il modello CPB 2025-2026 contiene il quadro P per l'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA; rispetto all'anno scorso, cambiano le modalità di trasmissione, in quanto il modello può non essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma essere trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2024 per i soggetti "solari"):

- ❖ non deve avere debiti tributari o contributivi (art. 10 del D.Lgs. 13/2024);
- ❖ oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 ultimo periodo del D. Lgs. 13/2024).

Nel CPB per le società, questa condizione non si estende alla posizione dei soci (circ. Agenzia delle Entrate 18/2024, § 6.11).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso nei seguenti casi:

CAUSA DI ESCLUSIONE	PERIODI DI RIFERIMENTO	NORMA
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari)	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2022-2023-2024)	art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati

ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (soggetti ISA e forfetari)	Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2022-2023-2024)	art. 11 co. 1 lett. b) del DLgs. 13/2024
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA)	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024
Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA)	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025)	art. 11 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda; oppure, per la società o l'associazione di cui all' art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato (solo soggetti ISA); le modifiche alla compagine sociale non rilevano per le società di capitali in regime di trasparenza fiscale (FAQ Agenzia delle Entrate 17.10.2024)	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	art. 11 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024; circ. 18/2024 ,
Inizio attività (soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA)	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	art. 24 co. 1 del DLgs. 13/2024
il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un'associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012;	con riferimento al periodo d'imposta precedente (2024) al biennio concordato	lett. a) del comma 1 dell'art. 9 DLgs. 13/2024; circ. 18/2024

associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nel caso in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati / soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

lett. a) del comma 1 dell'art. 9 DLgs. 13/2024; circ. 18/2024

4

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il DLgs.13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:

- ⇒ forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2025);
- ⇒ relativi ai modelli ISA;
- ⇒ presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

Inoltre, con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (artt. 12 co. 1 e 25 co. 1 del DLgs. 13/2024).

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dall'art. 54 co. 1 del TUIR, ossia come differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Tuttavia, la capacità predittiva dell'Agenzia delle entrate è limitata alle situazioni "ordinarie", mentre gli elementi reddituali a carattere "straordinario" o "non ricorrente" devono essere considerati in modo analitico. Infatti, il reddito stimato dall'Agenzia delle entrate è oggetto di adesione da parte del contribuente non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 54 co. 1-bis e 1-bis.a del TUIR;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

Pertanto, Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Ne deriva che, plusvalenze, minusvalenze o redditi da partecipazione andranno a influire sul reddito concordato solo a posteriori, nel caso in cui effettivamente si verificassero.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per le società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, tale importo minimo è ripartito tra i soci e associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

REDDITO D'IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie di cui :

- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del Titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
- all'art. 66 del TUIR, per le imprese in contabilità semplificata.

Analogamente a quanto osservato per il reddito di lavoro autonomo, il reddito d'impresa concordato non tiene conto di:

- plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58 , 86 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto.

Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

In ogni caso, il valore della produzione netta, così come dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

PROCEDURA DI ACCESSO

Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422, l'invio può essere effettuato con due modalità alternative:

- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.

In ogni caso, l'adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025).

In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB", che è stata inserita nella sezione "Tipo di dichiarazione" del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:

- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato.

In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30.9.2025 (invece che entro il 31.10.2025)**.

Il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422 ha previsto la possibilità di revocare l'adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito".

L'invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del **30.9.2025**; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

EFFETTI E BENEFICI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

In linea generale, gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell'ammontare del reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).

L'art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l'applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall'art. 4 del DM 14.6.2024, le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione

dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi, salvo che, in esito all'attività istruttoria (es. accessi, ispezioni e verifiche), ricorrano cause di decadenza dal concordato stesso (art. 34 del DLgs. 13/2024).

Viene intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato (art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB (senza ricorrere al ravvedimento speciale), i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (art. 2-quater co. 14 del DL 113/2024).

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

In linea generale, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base dei redditi concordati (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).

I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.

Se si utilizza il **metodo storico** per il calcolo delle imposte sui redditi all'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).

Se il reddito indicato al rigo P04 è negativo, la maggiorazione va determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ Agenzia delle Entrate 8.10.2024). In sede di versamento sono utilizzati i codici tributo:

1. "4068" - maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche;
2. "4069" - maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda l'IRAP invece, all'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

- il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall'art. 17 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB).

In sede di versamento è utilizzato il codice tributo "4070" - maggiorazione acconto IRAP.

Se utilizzato il metodo previsionale l'acconto può essere versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- * durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- * il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
- * vengano effettuate operazioni di fusione, scissione o conferimento, ovvero, per le società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- * durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) ossia ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di € 5.164.569 previsto per l'applicazione degli ISA.
- * sia cessata l'attività; il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale rientra tra le ipotesi di cessazione dell'attività (FAQ Agenzia delle Entrate 17.10.2024)
- * il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP ex art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati ex art. 4-bis, Legge n. 247/2012, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato / socio;
- * l'associazione professionale ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP ex art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati ex art. 4-bis, Legge n. 247/2012 e uno degli associati / soci, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione / società partecipata.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DEL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari") con cui si determina una quantificazione per un importo superiore al 30% dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; o vengono meno o risulta l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato di cui agli artt. 10 co. 2 e 11 del DLgs. 13/2024.

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del concordato biennale ai fini fiscali, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI